

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 DEL 31.05.2021

OGGETTO: PERSONALE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE
2021/2023 – MODIFICA

L'anno duemilaventuno il trentuno del mese di maggio alle ore 15:10 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	NO	=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

PERSONALE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 – MODIFICA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 329 del 30/11/2020 con la quale venne approvato il Piano programma di fabbisogno del personale anni 2021/2023;

Rilevato:

- che dall'08/03/2021 è cessata dal servizio a seguito di mobilità presso il Comune di Santhià, la dipendente Sig.ra Vizia Paola, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Categoria D, presso il Settore Governo del Territorio – Ufficio Patrimonio;
- che la suddetta cessazione non era prevedibile in fase di elaborazione del suddetto programma triennale del fabbisogno di personale;

Vista la richiesta del Dirigente del Settore Governo del Territorio di sostituzione della suddetta dipendente;

Dato atto che il D.U.P. approvato con la deliberazione C.C. n. 107 del 21/12/2020 al punto 2.4.4, oltre alle assunzioni indicate nel piano triennale, autorizza il turn-over per il personale per il quale non è stata prevista la cessazione ove la stessa sia determinata da eventi non prevedibili (dimissioni, mobilità, decesso, inabilità ecc.) Purché vengano rispettati i limiti di legge;

Ritenuto di modificare il piano triennale del fabbisogno di personale anno 2021/2023 approvato con deliberazione G.C. n.ro n. 329 del 30/11/2020 inserendo tra le assunzioni previste per l'anno 2021, quella di n. 1 posto Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D;

Dato atto che la suddetta assunzione non modifica la spesa del fabbisogno triennale di personale 2021/2023 individuata con la suddetta deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020 e non modifica la dotazione organica triennio 2021/2023, trattandosi di turn over di personale la cui cessazione non era stata prevista;

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 33, comma 2, del Decreto Crescita, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Rilevato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Vista la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno sottoscritta in data 08/06/2020, che fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione e di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti, in relazione al D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019;

Rilevato:

- che con la deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020 si era proceduto alla verifica del rispetto del limite per le assunzioni ai sensi del D.L. 34/2019 con i dati di bilancio riferiti all'ultimo consuntivo approvato e pertanto all'anno 2019, con riferimento quindi alla media delle entrate correnti anni 2017/2019 e alla spesa del personale anno 2019;
- che con deliberazione C.C. n. 19 del 12/04/2021 è stato approvato il conto del bilancio, dell'esercizio finanziario anno 2020;

Ritenuto, pertanto di procedere alla verifica del permanere dei limiti di cui al D.L. 34/2019 con riferimento alla media delle entrate correnti anni 2018/2020 e alla spesa del personale anno 2020, come risulta da consuntivo anno 2020;

Vista la nota del 24/05/2021 con la quale il Settore Finanziario ha comunicato i dati relativi alle entrate dell'ultimo triennio 2018/2020 al netto del FCDDE e la spesa di personale anno 2020;

Ritenuto di procedere alla verifica dei limiti assunzionali di cui trattasi;

Dato atto che la media delle entrate correnti ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato (come assestato 2020), risulta essere la seguente:

	<i>acc 2108</i>	<i>acc 2019</i>	<i>acc 2020</i>	
titolo 1	26.641.175,87	27.725.665,99	23.695.539,04	
TARIP	8.769.447,58	9.480.896,76	11.338.679,41	
titolo 2	1.758.414,63	1.595.247,64	7.319.421,54	
titolo 3	7.613.647,16	7.733.093,48	5.602.424,20	<i>Media</i>
totale	44.782.685,24	46.534.903,87	47.956.064,19	46.424.551,10
Accantonamento FCDDE (assestato 2020) + [30% TARIP]				- 4.613.952,82
				41.810.598,28

Verificato, quindi, che per il Comune di Biella il rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti risulta essere il seguente:

$$\frac{\text{Spese di personale 2020}}{\text{Media entrate (2018/2020) netto FCCDE}} = \frac{€ 9.611.255,96}{€ 41.810.598,28} = 22,99\%$$

Dato atto:

- che l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:
 - a) comuni con meno di 1.000 abitanti
 - b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
 - c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
 - d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
 - e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
 - f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
 - g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
 - h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
 - i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.
- che il Comune di Biella si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f) avendo, al 31/12/2020, n. 43.416 abitanti;
- che l'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individua nella Tabella 1), i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti e che per il Comune di Biella, sulla base della fascia demografica, il valore soglia individuato è pari al 27%;
- che il comma 2 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Rilevato:

- che il Comune di Biella, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (*valore Comune 22,99% - valore soglia 27%*) rientra tra i Comuni che possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M., non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.
- che l'art. 5 comma 1 del D.M. 17/03/2020 prevede *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di*

personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

Dato atto che per il Comune di Biella, sulla base della fascia demografica, le percentuali massime di incremento della spesa del personale registrata nell'anno 2018, per gli anni 2020/2024, sono le seguenti:

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%

Verificato:

- che l'incremento teorico disponibile per le nuove assunzioni sulla fino al raggiungimento della soglia massima del D.M. 17/03/2020, Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

$$(\text{€ } 41.810.598,28) \times (27\%) = \text{€ } 11.288.861,54$$

(media entrate 2018/2020) x (valore soglia) = valore soglia spesa di personale dall'anno 2021

- che per gli anni 2020-2024 ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/03/2020, che ha fissato le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, l'incremento effettivo annuale è il seguente:

	incr. anno 2020	incr. anno 2021	incr. anno 2022	incr. anno 2023	incr. Anno 2024
spesa personale anno 2018	9%	16%	19%	21%	22%
10.150.957,95 €	913.586,22 €	1.624.153,27 €	1.928.682,01 €	2.131.701,17 €	2.233.210,75 €

- che nel seguito delle suddette operazioni di calcolo, la spesa di personale dipendente risulta, così calcolata:

anno 2021

$$\text{€ } 10.150.957,95 \text{ (spesa personale 2018)} + \text{€ } 1.624.153,27 \text{ (incremento anno 2021)} = 11.775.111,22$$

anno 2022

$$\text{€ } 10.150.957,95 \text{ (spesa personale 2018)} + \text{€ } 1.928.682,01 \text{ (incremento anno 2022)} = 12.079.639,96$$

anno 2023

$$\text{€ } 10.150.957,95 \text{ (spesa personale 2018)} + \text{€ } 2.131.701,17 \text{ (incremento anno 2023)} = 12.282.659,12$$

- che la spesa del personale anni 2021/2023 come sopra calcolata risulta superiore al limite di cui valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 17/03/2020 e che pertanto il valore soglia della spesa del personale è per gli anni 2021/2023 è pari ad € 11.288.861,54;

Dato atto che la spesa di personale prevista per l'anno 2021/2023 sulla base del piano triennale di fabbisogno di personale approvato con propria deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020, che rimane invariata a seguito della modifica prevista dalla presente deliberazione, pari ad € 10.283.572,00, è pertanto inferiore al limite di spesa previsto per gli anni 2021/2023;

Considerato che:

- con nota del 09/02/2021 il Tribunale di Biella, a fronte della situazione di carenza di personale, ha sottoposto al Comune la richiesta di assegnare alcune unità di personale agli Uffici del Tribunale e del Giudice di Pace, al fine di poter garantire, un servizio adeguato e ottimale all'utenza;
- il Comune, nello spirito di collaborazione istituzionale e che vede coinvolta anche la Provincia di Biella, intende soddisfare attraverso il finanziamento di due tirocini extracurricolari a tempo pieno o quattro a tempo parziale;

tale iniziativa viene attivata anche nell'ottica di agevolare il contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante favorendo: l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo del tirocinante, azioni queste rientranti nell'ambito delle politiche poste in essere dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, garantendo nel contempo un supporto agli uffici del Tribunale nel fornire alla cittadinanza biellese un servizio fondamentale;

Ritenuto pertanto di riservare parte del budget anno 2021 di € 48.000,00 previsto nel piano di fabbisogno di personale per la tipologia di assunzione di personale a breve termine o tirocini formativi al finanziamento dei tirocini di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. N. 448/2001, reso in data 28/05/2021;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allega alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di modificare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il Piano triennale fabbisogno del Personale 2021/2023 approvato con deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020, inserendo tra le assunzioni previste per l'anno 2021, quella di n. 1 ulteriore posto Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D, da assegnare al Settore Governo del Territorio, Ufficio Patrimonio;
2. di dare atto che la suddetta assunzione a tempo indeterminato dovrà essere attuata mediante concorso pubblico, previo esperimento delle procedure ex artt. 34-bis e previa eventuale mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 o utilizzo di graduatorie di altri enti;
3. di riservare parte del budget anno 2021 di € 48.000,00 previsto nel piano di fabbisogno di personale per la tipologia di assunzione di personale a breve termine o tirocini formativi, al finanziamento di due tirocini extracurricolari a tempo pieno o quattro a tempo parziale da destinare al Tribunale di Biella;
4. di approvare a seguito della modifica di cui trattasi:
 - ✓ l'allegato 1-A) "*Piano triennale fabbisogno personale assunzioni triennio 2021/2023*", comprensivo delle assunzioni a tempo determinato, che va a sostituire il corrispondente allegato 1-A) della deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020;
 - ✓ allegato 1-B) "*Verifica rispetto limiti di spesa*" ai sensi del D.L. 34/2019 e D.M. 17/03/2020 e dell'art. 1 comma 557-quater D.lgs. 296/2006, che va a sostituire il corrispondente allegato 1-B) della deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020;

- ✓ allegato 1-C) “*Piano occupazionale anno 2021*”, che va a sostituire il corrispondente allegato 1-C) della deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020;
 - 5. di dare atto che la modifica di cui trattasi non influisce sulla spesa del fabbisogno triennale di personale 2021/2023 individuata con la suddetta deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020 e non modifica la dotazione organica triennio 2021/2023, trattandosi di turn over di personale la cui cessazione non era stata prevista;
 - 6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-